

XV legislatura

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"
(Atto del Governo n. 36)

Novembre 2006
n. 18



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 17 del D.P.R. n. 173 del 2004</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 18 del D.P.R. n. 173 del 2004</i>).....	4

Premessa

La RT non è redatta secondo lo schema di cui alla Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 6 giugno 2006.

Vengono esaminate le sole norme rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 del D.P.R. n. 173 del 2004)

L'articolo provvede alla nuova determinazione delle competenze riferibili al consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e alla rinnovazione della composizione e durata dello stesso, nonché alla previsione dei nuovi requisiti per la nomina dei rappresentanti dell'amministrazione dei beni culturali.

Al riguardo, premesso che il riordino degli organismi amministrativi di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, come indicato dalla RT, dovrebbe operare senza nuovi o maggiori oneri, appare necessario soffermarsi su alcuni profili che, pur all'apparenza di rilievo meramente ordinamentale, sembrerebbero suscettibili di determinare oneri aggiuntivi di spesa per il bilancio dello Stato.

In particolare, va premesso che per i componenti facenti parte del Consiglio superiore per i beni paesaggistici e dei comitati tecnico-scientifici non è prevista, dalla legislazione vigente, la corresponsione

di alcun compenso, eccezion fatta per l'eventuale riconoscimento del trattamento di missione.

Andrebbe, comunque, considerata la modifica indicata nello schema al nuovo articolo 17, comma 6, che prevede che il Consiglio superiore sia integrato da n. 2 rappresentanti aventi qualifica "almeno" dirigenziale. La normativa vigente prevede infatti semplicemente la partecipazione di "tre rappresentanti del personale Ministero", senza porre vincoli di qualifica (art. 17, comma 4). Detta circostanza, sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge per il diritto al riconoscimento del trattamento di missione, farebbe sì che l'eventuale corresponsione del trattamento deve, necessariamente, uniformarsi a quello previsto dalla richiamata legge per la qualifica dirigenziale, anziché a quello previsto in relazione al personale appartenente all'ex area dei livelli, pur ipotizzabile nell'attuale versione dell'articolo 17, comma 4.

Peraltro, va sottolineato che, sotto il profilo dell'onerosità, gli eventuali maggiori oneri in tal senso ottenuti potrebbero comunque risultare compensati dalla riduzione del numero dei rappresentanti del Ministero nel consiglio (due, anziché i tre previsti dalla l.v.). Sul punto, sembrerebbe pertanto necessario un chiarimento, eventualmente fornendo elementi in merito ai livelli di appartenenza del personale attualmente nominato in rappresentanza del Ministero a far parte del Consiglio superiore dei beni culturali.

Inoltre, l'articolo 17, comma 8, nel testo riformulato, prevede anche l'istituzione di un Ufficio di segreteria. Per contro, il comma 7 del testo a legislazione vigente si limita invece a prevedere il mero

supporto a valere delle risorse assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

La circostanza fa ritenere che, nella nuova versione della norma, si crei un apposito ufficio dirigenziale *ad hoc*, con probabili riflessi sui fabbisogni d'organico del Ministero, relativi sia al personale dirigenziale che riguardo al personale di supporto dell'area dei livelli¹.

In merito, sotto il profilo metodologico, considerata la prevista attivazione di un'unità amministrativa avente il rango di Ufficio, andrebbero acquisite rassicurazioni circa l'effettiva invarianza d'oneri di tale previsione, dal momento che, in assenza di apposita e idonea copertura, all'istituzione di una nuova struttura dovrebbe, a rigore, corrispondere la contestuale soppressione di altra articolazione di rango equivalente, nell'ambito della configurazione organizzativa (e organica) del Ministero dei beni culturali, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

¹ In proposito, si osserva inoltre che l'articolo 29, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel definire i criteri direttivi del riordino degli organismi e comitati - ai fini della realizzazione dei risparmi indicati al comma 1 del medesimo articolo (il 30 per cento della spesa sostenuta nel 2005) - indica, in corrispondenza alla lettera c), la "limitazione delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 18 del D.P.R. n. 173 del 2004)

La nuova formulazione dell'articolo 18, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), prevede, rispettivamente: l'accorpamento del comitato tecnico scientifico per gli archivi e quello per i beni librari e gli istituti culturali (lettere *d-e* del vecchio testo); l'istituzione del comitato tecnico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea (lettera *e*, corrispondente alla *f* del vecchio testo) e la creazione del nuovo comitato tecnico scientifico per l'economia della cultura (lettera *f* del nuovo testo). Nel contempo, la nuova composizione numerica dei comitati indicata al comma 4 è stabilita in n. 4 unità ciascuno, a fronte delle n. 5 unità previste dalla legislazione vigente.

Al riguardo, in assenza di specifici compensi da riconoscere ai componenti i comitati, l'istituzione di un nuovo organo non sembrerebbe determinare in sé maggiori oneri di spesa, anche relativamente all'eventuale riconoscimento del trattamento di missione: considerato che la stessa platea dei componenti i comitati, risulterebbe, comunque, complessivamente diminuita (da n. 30 a n. 24 componenti).

Per contro, andrebbero invece richiesti chiarimenti in merito agli effetti che il disposto aumento del numero dei comitati sembrerebbe, invece, determinare sull'adeguatezza delle risorse poste a copertura delle attività di supporto, considerato che dalla lettera della norma modificata si confermerebbe che detta copertura avverrebbe

comunque a valere delle sole risorse facenti capo alle competenti direzioni generali (nell'articolo 18, comma 8, di contenuto identico a quello di cui al comma 7 del medesimo articolo attualmente in vigore)².

Sul punto si osserva che la creazione di un nuovo comitato (al comma 1, lettera *f*) e l'accorpamento di due di quelli già esistenti (per la precisione, i comitati per gli archivi e per i beni librari) fanno sorgere dubbi circa l'effettiva invarianza della copertura "amministrativa" della modifica indicata, comunque, a valere delle sole risorse previste a legislazione vigente, dal momento che sembrerebbe, invero, inevitabile, che gli oneri istruttori e i correlati fabbisogni organici ne risentano inevitabilmente, perlomeno in virtù della maggiore articolazione e dello stesso maggior numero degli adempimenti.

In merito, sembrerebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti.

² In tal senso, considerato che la riformulazione dell'articolo 18, comma 2, sembrerebbe prevedere nuovi pareri e proposte da parte dei comitati, i cui effetti amministrativi non sarebbero, pertanto, scontati dagli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it